

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

C.I.S.N.A.L.

La C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.

Con il presente codice di autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L. precisa che la necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:

- il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;
- il funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate;
- le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;
- la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
- la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;
- il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi servizi ausiliari;
- il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
- la manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico;
- l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radio telefoniche pubbliche;
- i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
- il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizootie.

La C.I.S.N.A.L. si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:

- l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché, nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;
- l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della durata e delle modalità dello stesso;
- non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;
- non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.

La C.I.S.N.A.L., pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo le modalità esposte, tentativi di conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.